



Comune di Legnano

Regolamento
recante la disciplina per
gli scarichi civili e produttivi
nella pubblica fognatura

Approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 3 aprile 2002, divenuta esecutiva in data 28 aprile 2002.

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 - Classificazione di acque reflue oggetto di scarico in pubblica fognatura	1

PARTE SECONDA – DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA PUBBLICA

Art. 3 - Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale	4
Art. 4 - Opere di allacciamento alla fognatura comunale	4
Art. 5 - Proprietà delle opere di allacciamento	5
Art. 6 - Prescrizione tecniche per gli allacciamenti	5
Art. 7 - Permessi di allacciamento e autorizzazioni allo scarico	6
Art. 8 - Riparazione dei condotti di allacciamento	6
Art. 9 - Modifica degli allacciamenti in sede stradale	6
Art. 10 - Rifacimento opere di allacciamento	6
Art. 11 - Strade private	7
Art. 12 - Messa fuori uso di vecchi allacciamenti	7
Art. 13 - Pluviali di facciata	7
Art. 14 - Scarichi vietati	8

PARTE TERZA – PRESCRIZIONI TECNICHE REATIVE ALLE FOGNATURE INTERNE AGLI EDIFICI

Art. 15 - Elaborati di progetto delle opere interne	9
Art. 16 - Prescrizioni tecniche di carattere generale	11

PARTE QUARTA – PROCEDURE PER IL PERMESSO E L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 17 - Domanda per ottenere il permesso di allacciamento	12
Art. 18 - Domanda per ottenere l’autorizzazione allo scarico	14
Art. 19 - Ammissibilità degli scarichi in fognatura	15
Art. 20 - Ispezioni e controlli	16
Art. 21 - Responsabilità e danni	16
Art. 22 - Rinvio alla legislazione vigente	16

ITER PROCEDURALE PER LE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

ELABORATI GRAFICI	17
ELABORATI GRAFICI	19

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle reti fognarie all'interno degli stabili privati con scarichi che recapitano nella fognatura pubblica del Comune di Legnano.

Del presente regolamento fanno parte anche gli elaborati grafici e i modelli riportati in allegato.

Le modifiche alle prescrizioni tecniche,ove si rendessero necessarie per adeguarle a modifiche di legge o per necessità funzionali,saranno adottate senza necessità di attivare formali procedure di revisione del presente regolamento.

Formano oggetto del presente regolamento:

- Le disposizioni per la realizzazione degli allacciamenti privati alla fognatura pubblica;
- La disciplina degli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o ad esse assimilate e di acque reflue industriali e di prima pioggia,ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale;

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono:

- Le disposizioni del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- Le disposizioni regionali (regolamenti regionali n° 3 e 4 del 24 marzo 2006)

Art. 2 - Classificazione di acque reflue oggetto di scarico in pubblica fognatura

Ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 152/06 le acque reflue che scaricano in pubblica fognatura si distinguono in relazione alle caratteristiche ed alla provenienza in:

- Acque reflue domestiche: le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Secondo l'art. 5 del Reg. Regionale n°3 del 24 marzo 2006 sono da considerarsi acque reflue domestiche quelle derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.

Sono da considerarsi acque reflue domestiche in quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, le acque provenienti da:

- a. Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
- b. Lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale;
- c. Vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa
- d. Attività alberghiera e di ristorazione.

Sono inoltre assimilate alle acque reflue domestiche quelle individuate come tali dall'art. 5 comma 2 del del Reg. Regionale n°3 del 24 marzo 2006 e cioè le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella sottostante e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.

<i>PARAMETRI</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>VALORE LIMITE</i>
pH	-	6,5÷8,5

Temperatura	°C	30
Colore	-	Non percettibile su uno spessore di 10 cm. dopo diluizione 1:40
Odore	-	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali	mg/l	350
BOD5	mg/l	250
COD	mg/l	500
Cloruri (come CL)	mg/l	La concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40mg/l
Fosforo totale (come P)	mg/l	6
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	40
Azoto nitroso (come N)	mg/l	0,6
Azoto totale (come N)	mg/l	50
Grassi e oli animali/vegetali)	mg/l	60
Tensioattivi	mg/l	10
Tutti quelli ulteriormente contemplati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.L.vo 152/06	-	I valori limite di emissione prescritti dalla medesima Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali

- Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.
- Acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm. uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.

Lo smaltimento in fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne è disciplinato dal Regolamento Regionale n° 4 del 24 marzo 2006.

PARTE SECONDA – DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA PUBBLICA

Art. 3 - Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate, industriali e meteoriche di prima e seconda pioggia (quando richiesto) provenienti da stabili serviti da pubblica fognatura devono essere allacciati ad essa secondo le norme del presente regolamento.

Periodicamente, in relazione all'ampliamento delle rete di fognatura comunale, vengono individuate le nuove zone servite da fognatura. Gli scarichi degli stabili compresi nella nuova zona servita dovranno essere allacciati alla fognatura entro il termine massimo di due anni dalla data di inserimento (art.7 comma 4 R.R. 3/06).

Art. 4 - Opere di allacciamento alla fognatura comunale

Le spese per la realizzazione delle opere di allacciamento in sede stradale sono a totale carico del proprietario dello stabile da allacciare.

Per le immissioni nella fognatura urbana si dovranno utilizzare, dove esistono, gli allacciamenti predisposti durante la costruzione della fognatura e la tubazione di allacciamento non potrà eccedere il diametro dell'imbocco predisposto.

Negli altri casi la richiesta di esecuzione dell'allacciamento alla fognatura deve essere presentata all'AMGA Legnano S.p.A., unitamente agli elaborati tecnici necessari di cui all'art. 14.

AMGA Legnano S.p.A. comunica al richiedente il preventivo del contributo di allacciamento dovuto. Tale contributo è quantificato moltiplicando le tariffe unitarie, per metro lineare di allacciamento, per una lunghezza pari alla metà della larghezza stradale

(calibro stradale) più un metro e ciò indipendentemente dalla lunghezza effettiva della tubazione di allacciamento.

Nei casi in cui la fognatura comunale non fronteggi il fabbricato da allacciare nonché per l'allacciamento dei pluviali alla fognatura centrale o ai pozzetti di raccolta acque stradali il contributo di allacciamento sarà determinato sulla base della misura effettiva della lunghezza dell'allacciamento.

I lavori di esecuzione degli allacciamenti saranno eseguiti da AMGA Legnano S.p.A. solo previo versamento integrale del contributo di cui sopra.

Art. 5 - Proprietà delle opere di allacciamento

Restano di esclusiva proprietà di AMGA Legnano s.p.a. le opere di allacciamento alla fognatura comunale posizionate in area pubblica.

Art. 6 - Prescrizione tecniche per gli allacciamenti

Ogni stabile deve essere collegato alla fognatura con un proprio allacciamento. AMGA Legnano S.p.A. può prescrivere che due o più fabbricati siano allacciati in un unico punto alla fognatura comunale fermo restando l'obbligo di separare le reti private interne a monte dell'immissione.

L'innesto delle tubazioni di allacciamento nel condotto di fognatura sarà eseguito, di norma, sulla parte superiore della tubazione; di conseguenza il piano di scorrimento delle reti interne non potrà essere situato ad un livello inferiore a quello dell'estradosso del condotto della fognatura pubblica salvo casi particolari consentiti con apposite prescrizioni.

Il diametro delle tubazioni di allacciamento non potrà essere superiore a cm. 20.